

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLA PALESTRA COMUNALE IN ORARIO EXTRASCOLASTICO

Art. 1

L'uso della Palestra Comunale è regolato dalle disposizioni contenute nel presente regolamento.

Art. 2

La Palestra Comunale è destinata ad essere utilizzata da tutti i cittadini di Pieve Fissiraga che intendono esercitare le attività sportive per le quali è stata predisposta.

In particolare il Comune di Pieve Fissiraga darà concessione d'uso della palestra, oltre che alla Scuola Elementare negli orari di lezione, a:

- a) società sportive iscritte e partecipanti ad attività agonistiche ufficiali;
- b) gruppi costituiti che presentino un programma di attività ginnico-atletico-sportivo di carattere collettivo e continuativo: l'Amministrazione comunale si riserva, in ogni momento, il diritto di verificare e vigilare l'attività svolta nella palestra risulti conforme al programma presentato.
- c) gruppi di cittadini che chiedano l'uso della palestra per l'effettuazione di corsi o anche per una attività saltuaria (sono esclusi: feste, veglioni e banchetti se non organizzati direttamente dal Comune o dalle società concessionarie);
- e) società sportive di altri paesi che presentino i requisiti di cui al punto a), mediante apposita convenzione e subordinatamente alla disponibilità di turni lasciati liberi dalle attività sorte nell'ambito comunale.

L'Amministrazione Comunale potrà autorizzare l'uso della Palestra Comunale anche per attività sociali e culturali quando non siano altri luoghi più adatti allo scopo.

Art. 3

Per ottenere la concessione d'uso della palestra il responsabile della società o gruppo sportivo dovrà presentare domanda all'Amministrazione Comunale, almeno 10 (dieci) giorni prima, specificando finalità delle attività da svolgere, periodo, giorno ed orari preferiti.

Nel caso di attività continuativa la domanda dovrà essere rinnovata annualmente.

Art. 4

Per l'assegnazione dei turni saranno rispettate, nei limiti del possibile, le richieste preferenziali, sia del giorno che degli orari, segnalati nella domanda.

Nel caso di più richieste per lo stesso turno, verrà data precedenza, in primo luogo alle richieste che prevedano la partecipazione ad attività agonistiche ufficiali (v. art.2, lett. a), in secondo luogo ai gruppi che svolgano attività continuativa (v. art.2, lett. b).

Nel caso che più società del medesimo livello producano richieste, la decisione spetterà all'Amministrazione Comunale, dopo aver convocato le società e se non sarà possibile l'intesa tra le parti interessate.

CRITERI DI PRIORITÀ NELLE ASSEGNAZIONI

Qualora le richieste di concessione, pervenute in Comune, siano in numero eccedente o concomitante rispetto agli spazi disponibili, l'assegnazione avverrà avendo riguardo:

- a) al seguente ordine di priorità delle attività:
 - attività professionistiche e agonistiche, giovanili di avviamento allo sport, di formazione, centri per la terza età e per portatori di handicap;
 - allenamenti di società amatoriali;
 - attività motoria per adulti;
- b) Al comportamento tenuto dall'assegnatario nel corso delle precedenti concessioni;
- c) All'accertamento che il concessionario richiedente non svolga attività a fini di lucro;
- d) Alla dichiarazione della presenza di almeno 5 atleti per ogni allenamento, con esclusione di tecnici e dirigenti non giocatori ovvero di un numero massimo compatibile con le caratteristiche dell'impianto;
- e) al fatto che le Società sportive abbiano sede legale nel Comune di Pieve Fissiraga;
- f) alla priorità, nell'assegnazione di turni, alle Società che praticano l'autogestione in orario extrascolastico.

Art. 5

La palestra, salvo casi di forza maggiore resi noti dall'Amministrazione Comunale, è disponibile tutto l'anno. L'orario di utilizzo è quello risultante nella autorizzazione di concessione. L'orario stesso potrà essere modificato in qualsiasi momento dall'Amministrazione Comunale per particolari motivi di carattere generale.

L'orario dovrà essere scrupolosamente rispettato.

Art. 6

A titolo di parziale rimborso spese che il Comune deve sostenere per luce, riscaldamento, materiale vario, custodia, pulizia, ogni società o gruppo verserà una quota oraria pari a quella indicata dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione con la quale potrà modificare la quota oraria fissata e la quota di uso doccia, in ottemperanza alle disposizioni normative in materia di copertura della spesa per i servizi a domanda individuale una volta l'anno in concomitanza con la formazione del bilancio.

Il Concessionario, che utilizza la palestra in modo continuativo, è tenuto a versare alla Tesoreria Comunale l'importo a carico della società o gruppo che rappresenta anticipatamente entro il 10 di ogni mese.

Il Concessionario che la utilizza saltuariamente è tenuto a pagare la quota all'atto della concessione.

Non si ha diritto al rimborso né al trasferimento della prenotazione ad altra data per il mancato uso della palestra in dipendenza da causa non imputabile all'Amministrazione Comunale.

Art. 7

Gli utenti sono tenuti ad osservare tassativamente gli orari concordati. È fatto divieto agli utenti di intervenire autonomamente nella regolazione degli strumenti di comando dell'impianto di illuminazione e di riscaldamento.

Negli spogliatoi e nella palestra è vietato fumare.

L'ingresso nell'area di gioco è consentito solo con scarpe idonee e non utilizzate in precedenza all'esterno.

Prima di uscire riporre ordinatamente tutte le attrezzature utilizzate (palle da gioco, tappetini ecc.) negli appositi armadi o nel luogo ad essi destinato.

Prima di uscire spegnere le luci e chiudere i rubinetti.

Lasciare in ordine i servizi igienici e gli spogliatoi.

Prima di uscire controllare la chiusura di tutte le porte/finestre e provvedere alla pulizia di eventuali residui.

Art. 8

Il controllo dello svolgimento delle gare e dell'ingresso e comportamento dei presenti, compresi gli spettatori, fa carico alla società o gruppo concessionari fino al completo sgombero della palestra.

La società può consentire, sotto la sua responsabilità, l'accesso al pubblico per assistere anche agli allenamenti.

L'Amministrazione Comunale non risponde di eventuali ammanchi e di qualsiasi fatto che, in danno degli utenti, si dovessero verificare nell'ambito della palestra.

Art. 9

Il Concessionario è tenuto a rispettare ed a far rispettare il presente regolamento, a mantenere l'ordine ed a far mantenere un contegno corretto agli utenti della palestra.

Il Responsabile di ciascuna attività/corso è tenuto, nel caso riscontrasse situazioni anomale, di informare in forma scritta l'Amministrazione circa lo stato della palestra al momento dell'inizio del proprio corso.

Il mancato rispetto del presente regolamento comporterà la sanzione di L.100.000.= che sarà addebitata ai responsabili del corso o di chi ha richiesto l'utilizzo della palestra.

Può inoltre conseguire il provvedimento di revoca dell'uso della palestra. I suddetti provvedimenti non inficiano il diritto dell'Amministrazione Comunale di rivalersi sul concessionario per qualsiasi atto compiuto da lui, dagli utenti o dagli spettatori che abbia comportato un danno ai beni del Comune.

Il Concessionario è civilmente responsabile per sé e per le persone che usano la palestra nelle ore assegnate alla società o gruppo che egli rappresenta.

Il Concessionario, sottoscrivendo l'atto di concessione, assume personalmente le responsabilità per gli adempimenti di carattere finanziario che ne derivano.

Il Concessionario, all'atto del ritiro delle chiavi per l'ingresso alla Palestra dovrà sottoscriverne il prelievo, al termine del periodo di concessione avverrà la restituzione delle chiavi convalidata dalla firma di restituzione.
In ogni caso è proibita la riproduzione delle chiavi.